



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CIAMPOLILLO e TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2018

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati per uso terapeutico

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente provvedimento è volto ad apportare alcune modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati per quanto concerne l'uso terapeutico.

In data 30 novembre 2015 è stato pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279, il decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 recante «Funzioni di Organismo statale per la *cannabis* previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972». Il decreto, oltre ad individuare nel Ministero della salute le funzioni di organismo statale per la coltivazione della *cannabis*, contiene un allegato tecnico per consentire l'uso medico della *cannabis* in maniera omogenea nel territorio italiano.

Nello specifico, nel decreto del Ministro della salute, si specifica che gli impieghi di *cannabis* ad uso medico riguardano: l'analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni

del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali; l'analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace; l'effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali; l'effetto stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti *standard*; l'effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali; la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti *standard*.

L'articolo 1 della presente legge stabilisce che la coltivazione di *cannabis* per uso terapeutico e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta è consentita nel limite di quattro piante femmine. Si stabilisce che non è punibile chiunque coltivi *cannabis* per uso terapeutico, in relazione a patologie accertate con documentazione medica specialistica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Non è punibile chiunque coltivi *cannabis* per uso terapeutico, in relazione alle patologie previste dal decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, da cui sia affetto personalmente ovvero da cui sia affetto il coniuge, ovvero figli o persone conviventi, accertate con documentazione medica specialistica, nei limiti di quattro piante femmine, nonché, ai medesimi fini, detenga i prodotti ottenuti dalla citata sostanza»;

b) all'articolo 73, comma 1, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 26,».

€ 1,00